

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) 2021/90 DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2021

**che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3 del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, deve adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.
- (2) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, impone l'adozione di misure di conservazione, tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, incluse, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).
- (3) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca devono essere fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca devono essere assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.
- (4) A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca per gli stock soggetti a specifici piani pluriennali devono essere fissate conformemente alle norme stabilite nei piani stessi.
- (5) Il piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale è stato istituito dal regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> ed è entrato in vigore il 16 luglio 2019. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento, le possibilità di pesca per gli stock elencati all'articolo 1 del medesimo regolamento dovrebbero essere fissate in modo da conseguire una mortalità per pesca corrispondente al rendimento massimo sostenibile (MSY) in modo progressivamente incrementale entro il 2020, ove possibile, ed entro il 1° gennaio 2025. È opportuno che le possibilità di pesca siano espresse in termini di sforzo di pesca massimo consentito e fissate in conformità del regime di gestione dello sforzo di pesca di cui all'articolo 7 di detto regolamento.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1).

- (6) Lo CSTEP ha concluso che per conseguire gli obiettivi di MSY per gli stock ittici del Mediterraneo occidentale sono necessari interventi rapidi e riduzioni effettive della mortalità per pesca. Per il 2021 è opportuno pertanto che lo sforzo di pesca massimo consentito sia ridotto del 7,5 % rispetto al livello di riferimento, da detrarre dallo sforzo di pesca massimo consentito fissato per il 2020 dal regolamento (UE) 2019/2236 del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (7) Nella 42<sup>a</sup> riunione annuale del 2018 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato la raccomandazione CGPM/42/2018/1 su un piano di gestione pluriennale per l'anguilla europea nel Mar Mediterraneo, che istituisce misure di gestione per l'anguilla (*Anguilla anguilla*) nel Mar Mediterraneo (sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM). Tali misure comprendono limiti di cattura o di sforzo e un periodo di chiusura annuale di tre mesi consecutivi che deve essere definito da ciascuno Stato membro conformemente agli obiettivi di conservazione di cui al regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio <sup>(4)</sup>, al piano o ai piani nazionali di gestione dell'anguilla e ai modelli di migrazione temporale dell'anguilla nello Stato membro. Laddove siano stati posti in essere, prima dell'entrata in vigore di detta raccomandazione, piani nazionali di gestione che comportano riduzioni dello sforzo o delle catture pari ad almeno il 30 %, i limiti di cattura o di sforzo di pesca già stabiliti e attuati non dovrebbero essere superati. La chiusura si dovrebbe applicare a tutte le acque marine del Mar Mediterraneo e alle acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione, a norma della raccomandazione. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (8) Nella 42<sup>a</sup> riunione annuale del 2018 la CGPM ha inoltre adottato la raccomandazione CGPM/42/2018/8 su ulteriori misure di emergenza nel periodo 2019-2021 per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM). È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione. I limiti massimi di cattura sono fissati soltanto per un anno e non pregiudicano eventuali altre misure adottate in futuro né un eventuale sistema di ripartizione tra gli Stati membri.
- (9) Nella 42<sup>a</sup> riunione annuale del 2018 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/42/2018/3 relativa a un piano pluriennale per la gestione sostenibile delle attività di pesca mirata con reti da traino del gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) e del gambero viola (*Aristeus antennatus*) nel Mare di Levante (sottozone geografiche 24, 25, 26 e 27 della CGPM), che ha introdotto un numero massimo di pescherecci. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (10) Nella 42<sup>a</sup> riunione annuale del 2018 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/42/2018/4 relativa a un piano pluriennale per la gestione sostenibile delle attività di pesca mirata con reti da traino del gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) e del gambero viola (*Aristeus antennatus*) nel Mar Ionio (sottozone geografiche 19, 20 e 21 della CGPM), che ha introdotto un numero massimo di pescherecci. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (11) Nella 43<sup>a</sup> riunione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/6 relativa a misure per la gestione sostenibile delle attività di pesca mirata con reti da traino del gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) e del gambero viola (*Aristeus antennatus*) nel Canale di Sicilia (sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM), che ha introdotto un numero massimo di pescherecci. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (12) Nella 43<sup>a</sup> riunione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/5 relativa a un piano pluriennale per la gestione sostenibile della pesca demersale nel Mare Adriatico (sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM), che ha introdotto un regime di gestione dello sforzo di pesca e un limite massimo di capacità della flotta per determinati stock demersali. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (13) Tenuto conto delle particolarità della flotta slovena e del suo impatto marginale sugli stock di piccoli pelagici e sugli stock demersali, è opportuno preservare i modelli di pesca esistenti e assicurare l'accesso della flotta slovena a un quantitativo minimo di piccole specie pelagiche e a una quota di sforzo minima per gli stock demersali.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2019/2236 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 336 del 30.12.2019, pag. 14).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17).

- (14) Nella 43ª riunione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/4 relativa a un piano di gestione per lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso (*Corallium rubrum*) nel Mar Mediterraneo (sottozona geografiche da 1 a 27 della CGPM), che ha introdotto un numero massimo di autorizzazioni di pesca e limiti di raccolta del corallo rosso. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (15) Nella 43ª riunione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/2 relativa a un piano di gestione per lo sfruttamento sostenibile dell'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nel Mare di Alborán (sottozona geografiche da 1 a 3 della CGPM), che ha introdotto un limite di cattura e di sforzo basato sul livello medio autorizzato e applicato nel periodo 2010-2015. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (16) Nella 43ª riunione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/1 relativa a una serie di misure di gestione per l'uso di dispositivi ancorati di concentrazione dei pesci nella pesca della lampuga (*Coryphaena hippurus*) nel Mar Mediterraneo (sottozona geografiche da 1 a 27 della CGPM), che ha introdotto un numero massimo di pescherecci adibiti alla pesca mirata della lampuga. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (17) Nella 43ª riunione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/3 che modifica la raccomandazione CGPM/41/2017/4 relativa a un piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero (sottozona geografica 29 della CGPM). Tale raccomandazione ha introdotto un totale ammissibile di catture (TAC) regionale aggiornato e un sistema di ripartizione dei contingenti per il rombo chiodato nonché altre misure di conservazione per tale stock, in particolare un periodo di chiusura di due mesi e una limitazione dei giorni di pesca a 180 giorni all'anno. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (18) Conformemente al parere scientifico formulato dalla CGPM, è necessario mantenere il livello attuale di mortalità per pesca per garantire la sostenibilità dello stock di spratto nel Mar Nero. È pertanto opportuno continuare a fissare un contingente autonomo per tale stock.
- (19) È opportuno che le possibilità di pesca siano stabilite sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti interessate.
- (20) Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio <sup>(5)</sup> ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per i TAC precauzionali e i TAC analitici a norma degli articoli 3 e 4 di tale regolamento. A norma dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applica l'articolo 3 o l'articolo 4 dello stesso regolamento, in particolare in base allo stato biologico degli stock. Più recentemente, in forza dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 è stato introdotto un meccanismo di flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un'eccessiva flessibilità che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere lo stato biologico degli stock, è opportuno stabilire che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (21) L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio <sup>(6)</sup>, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

<sup>(6)</sup> Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

- (22) Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2021. Per motivi di urgenza è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.
- (23) È opportuno che le possibilità di pesca siano utilizzate nel pieno rispetto del diritto dell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1

##### **Oggetto**

Il presente regolamento stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici.

#### Articolo 2

##### **Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione che sfruttano i seguenti stock ittici:
  - a) anguilla (*Anguilla anguilla*), corallo rosso (*Corallium rubrum*) e lampuga (*Coryphaena hippurus*) nel Mar Mediterraneo quale definito all'articolo 4, lettera b);
  - b) gambero viola (*Aristeus antennatus*), gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*), gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*), nasello (*Merluccius merluccius*), scampo (*Nephrops norvegicus*) e triglia di fango (*Mullus barbatus*) nel Mar Mediterraneo occidentale quale definito all'articolo 4, lettera c);
  - c) acciuga (*Engraulis encrasicolus*) e sardina (*Sardina pilchardus*) nel Mare Adriatico quale definito all'articolo 4, lettera d);
  - d) nasello (*Merluccius merluccius*), scampo (*Nephrops norvegicus*), sogliola (*Solea solea*), gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*), triglia di fango (*Mullus barbatus*) nel Mare Adriatico quale definito all'articolo 4, lettera d);
  - e) gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) e gambero viola (*Aristeus antennatus*) nel Canale di Sicilia quale definito all'articolo 4, lettera e), nel Mar Ionio quale definito all'articolo 4, lettera f), e nel Mare di Levante quale definito all'articolo 4, lettera g);
  - f) occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nel Mare di Alborán quale definito all'articolo 4, lettera h);
  - g) spratto (*Sprattus sprattus*) e rombo chiodato (*Scophthalmus maximus*) nel Mar Nero quale definito all'articolo 4, lettera i).
2. Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi è fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.

#### Articolo 3

##### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

- a) «acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
- b) «pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi;

- c) «totale ammissibile di catture» (TAC):
  - i) nelle attività di pesca soggette all'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno per ciascuno stock;
  - ii) in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato da ciascuno stock nell'arco di un anno;
- d) «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione o a uno Stato membro;
- e) «contingente autonomo dell'Unione»: un limite di cattura assegnato in maniera autonoma ai pescherecci dell'Unione in assenza di un TAC concordato;
- f) «contingente analitico»: un contingente autonomo dell'Unione per il quale si dispone di una valutazione analitica;
- g) «valutazione analitica»: una valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock che, secondo un esame scientifico, presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;
- h) «dispositivo di concentrazione dei pesci»: qualsiasi attrezzo ancorato galleggiante sulla superficie del mare allo scopo di attirare i pesci.

#### Articolo 4

### Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti delle zone:

- a) «sottozona geografiche della CGPM»: le zone definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup>;
- b) «Mar Mediterraneo»: le acque nelle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;
- c) «Mar Mediterraneo occidentale»: le acque nelle sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;
- d) «Mare Adriatico»: le acque nelle sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;
- e) «Canale di Sicilia»: le acque nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;
- f) «Mar Ionio»: le acque nelle sottozone geografiche 19, 20 e 21 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;
- g) «Mare di Levante»: le acque nelle sottozone geografiche 24, 25, 26 e 27 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;
- h) «Mare di Alborán»: le acque nelle sottozone geografiche da 1 a 3 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;
- i) «Mar Nero»: le acque nella sottozona geografica 29 della CGPM quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011.

<sup>(7)</sup> Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

## TITOLO II

## POSSIBILITÀ DI PESCA

## CAPO I

**Mar Mediterraneo**

## Articolo 5

**Anguilla**

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura dell'anguilla (*Anguilla anguilla*), ossia le attività di pesca mirata, accidentale e ricreativa, in tutte le acque marine del Mar Mediterraneo, comprese le acque dolci e le acque salmastre di transizione quali lagune ed estuari.
2. Ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di pescare l'anguilla nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo per un periodo di tre mesi consecutivi che ogni Stato membro deve stabilire. Il periodo di chiusura delle attività di pesca è coerente con gli obiettivi di conservazione stabiliti nel regolamento (CE) n. 1100/2007, con i piani nazionali di gestione e con i modelli di migrazione temporale dell'anguilla nello Stato membro in questione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il periodo da essi stabilito al più tardi un mese prima dell'entrata in vigore della chiusura e in ogni caso entro il 31 gennaio 2021.
3. Gli Stati membri non superano il livello massimo di catture o di sforzo di pesca dell'anguilla stabilito e attuato attraverso i rispettivi piani nazionali di gestione, adottati conformemente agli articoli 2 e 4 del regolamento (CE) n. 1100/2007.

## Articolo 6

**Corallo rosso**

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la raccolta del corallo rosso (*Corallium rubrum*), ossia le attività di pesca mirata e ricreativa nel Mar Mediterraneo.
2. Per le attività di pesca mirata, il numero massimo di autorizzazioni di pesca e i quantitativi massimi di stock di corallo rosso raccolti dai pescherecci dell'Unione e nell'ambito di attività di raccolta dell'Unione non superano i livelli fissati nell'allegato I.
3. Ai pescherecci dell'Unione soggetti al paragrafo 2 è fatto divieto di trasbordare corallo rosso in mare.
4. Per le attività di pesca ricreativa, gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare il prelievo e la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di corallo rosso.

## Articolo 7

**Lampuga**

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività commerciali esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione praticate con dispositivi di concentrazione dei pesci per la cattura della lampuga (*Coryphaena hippurus*) nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo.
2. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare la lampuga è stabilito nell'allegato II.

## CAPO II

**Mar Mediterraneo occidentale**

## Articolo 8

**Stock demersali**

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura di stock demersali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1022 nel Mar Mediterraneo occidentale.
2. Lo sforzo di pesca massimo consentito è fissato nell'allegato III del presente regolamento. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/1022.

## Articolo 9

**Trasmissione dei dati**

Gli Stati membri registrano e trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1022.

Per trasmettere alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca a norma del presente articolo gli Stati membri si avvalgono dei codici del gruppo di sforzo di pesca figuranti nell'allegato III.

## CAPO III

**Mare Adriatico**

## Articolo 10

**Stock di piccoli pelagici**

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura della sardina (*Sardina pilchardus*) e dell'acciuga (*Engraulis encrasicolus*) nel Mare Adriatico.
2. Il livello massimo delle catture non supera i livelli fissati nell'allegato IV.
3. I pescherecci dell'Unione che praticano la pesca mirata della sardina e dell'acciuga nel Mare Adriatico non superano 180 giorni di pesca all'anno. Di tali 180 giorni di pesca complessivi, un massimo di 144 giorni è assegnato alla pesca mirata della sardina e un massimo di 144 giorni alla pesca mirata dell'acciuga.
4. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare piccoli pelagici è stabilito nell'allegato IV.

## Articolo 11

**Stock demersali**

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del nasello (*Merluccius merluccius*), dello scampo (*Nephrops norvegicus*), della sogliola (*Solea solea*), del gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*) e della triglia di fango (*Mullus barbatus*) nel Mare Adriatico.
2. Lo sforzo di pesca massimo consentito e la capacità massima della flotta per gli stock demersali che rientrano nel campo di applicazione del presente articolo sono stabiliti nell'allegato IV.
3. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

*Articolo 12***Trasmissione dei dati**

Per trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato IV.

*CAPO IV***Mar Ionio, Mare di Levante e Canale di Sicilia***Articolo 13*

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) e del gambero viola (*Aristeus antennatus*) nel Mar Ionio, nel Mare di Levante e nel Canale di Sicilia.
2. Il numero massimo di navi a strascico autorizzate a pescare stock demersali è stabilito nell'allegato V.

*CAPO V***Mare di Alborán***Articolo 14*

1. Il presente articolo si applica alla pesca commerciale con palangari e lenze a mano praticata dai pescherecci dell'Unione per la cattura dell'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nel Mare di Alborán.
2. Il livello massimo di catture non supera i livelli fissati nell'allegato VI.

*CAPO VI***Mar Nero***Articolo 15***Ripartizione delle possibilità di pesca per lo spratto**

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura dello spratto (*Sprattus sprattus*) nel Mar Nero.
2. Il contingente autonomo dell'Unione per lo spratto, la sua ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate figurano nell'allegato VII.

*Articolo 16***Ripartizione delle possibilità di pesca per il rombo chiodato**

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del rombo chiodato (*Scophthalmus maximus*) nel Mar Nero.
2. Il TAC per il rombo chiodato applicabile nelle acque dell'Unione nel Mar Nero e la sua ripartizione tra gli Stati membri nonché, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate figurano nell'allegato VII.

*Articolo 17***Gestione dello sforzo di pesca del rombo chiodato**

I pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il rombo chiodato nell'ambito dell'articolo 16, a prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto, non possono superare i 180 giorni di pesca all'anno.

*Articolo 18***Periodo di chiusura per il rombo chiodato**

Ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di svolgere qualsiasi attività di pesca, compresi il trasbordo, la conservazione a bordo, lo sbarco e la prima vendita di rombo chiodato nelle acque dell'Unione nel Mar Nero dal 15 aprile al 15 giugno.

*Articolo 19***Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca nel Mar Nero**

1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui agli articoli 15 e 16 del presente regolamento non pregiudica:
  - a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
  - b) le detrazioni e le riattribuzioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009; e
  - c) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano qualora uno Stato membro si avvalga della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

*Articolo 20***Trasmissione dei dati**

Per trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi degli stock di spratto e di rombo chiodato catturati nelle acque dell'Unione nel Mar Nero ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato VII.

## TITOLO III

**DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 21***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2021

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
A. P. ZACARIAS

---

## ALLEGATO I

## POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NELL'AMBITO DEL PIANO DI GESTIONE PLURIENNALE DELLA CGPM PER IL CORALLO ROSSO NEL MAR MEDITERRANEO

Le tabelle del presente allegato stabiliscono il numero massimo di autorizzazioni di pesca e il livello massimo di prelievo del corallo rosso nel Mar Mediterraneo.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a sottozone geografiche (GSA) della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
<i>Corallium rubrum</i>	COL	Corallo rosso

Tabella 1.

Numero massimo di autorizzazioni di pesca <sup>(1)</sup>

Stato membro	Corallo rosso COL
Grecia	12
Spagna	0 (*)
Francia	32
Croazia	28
Italia	40

<sup>(1)</sup> Ossia il numero di navi e/o sommozzatori – o una coppia composta da un sommozzatore e una nave – autorizzati a raccogliere il corallo rosso.

(\*) In conformità del divieto temporaneo di pesca del corallo rosso stabilito nelle acque spagnole.

Tabella 2.

Livello massimo di raccolta espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:	Corallo rosso <i>Corallium rubrum</i>	Zona:	Acque dell'Unione nel Mar Mediterraneo - GSA 1-27 COL/GF1-27
Grecia	1,844	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	0 (*)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	1,400		
Croazia	1,226		
Italia	1,378		
Unione	5,848		
TAC	Non pertinente/non concordato		

(\*) In conformità del divieto temporaneo di pesca del corallo rosso stabilito nelle acque spagnole.

## ALLEGATO II

## SFORZO DI PESCA DEI PESCHERECCI DELL'UNIONE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELLA LAMPUGA NEL MAR MEDITERRANEO

La tabella del presente allegato stabilisce il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare la lampuga nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti alle acque internazionali del Mar Mediterraneo.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
<i>Coryphaena hippurus</i>	DOL	Lampuga

Numero massimo di autorizzazioni di pesca per navi operanti in acque internazionali

Stato membro	Lampuga DOL
Italia	797
Malta	130

## ALLEGATO III

## SFORZO DI PESCA DEI PESCHERECCI DELL'UNIONE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DEMERSALI NEL MAR MEDITERRANEO OCCIDENTALE

Le tabelle del presente allegato stabiliscono lo sforzo di pesca massimo consentito (espresso in giorni di pesca) per gruppo di stock quale definito all'articolo 1 del regolamento (UE) 2019/1022 e lunghezza fuori tutto delle navi per tutti i tipi di reti da traino (\*) che pescano stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale.

Tutti i valori dello sforzo di pesca massimo consentito stabiliti nel presente allegato sono soggetti alle norme fissate nel regolamento (UE) 2019/1022 e negli articoli da 26 a 35 del regolamento

(CE) n. 1224/2009. I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a sottozone geografiche (GSA) della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	ARS	Gambero rosso
<i>Aristeus antennatus</i>	ARA	Gambero viola
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Nasello
<i>Mullus barbatus</i>	MUT	Triglia di fango
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Scampo
<i>Parapenaeus longirostris</i>	DPS	Gambero rosa mediterraneo

Sforzo di pesca massimo consentito espresso in giorni di pesca

a) Mare di Alborán, Isole Baleari, nord della Spagna e Golfo del Leone (GSA 1, 2, 5, 6 e 7)

Gruppo di stock	Lunghezza fuori tutto delle navi	Spagna	Francia	Italia	Codice del gruppo di sforzo di pesca
Triglia di fango nelle GSA 1, 5, 6 e 7; nasello nelle GSA 1, 5, 6 e 7; gambero rosa mediterraneo nelle GSA 1, 5 e 6; scampo nelle GSA 5 e 6.	< 12 m	2 072	0	0	EFF1/MED1_TR1
	≥ 12 m e < 18 m	22 260	0	0	EFF1/MED1_TR2
	≥ 18 m e < 24 m	41 766	4 715	0	EFF1/MED1_TR3
	≥ 24 m	14 710	5 737	0	EFF1/MED1_TR4

Gruppo di stock	Lunghezza fuori tutto delle navi	Spagna	Francia	Italia	Codice del gruppo di sforzo di pesca
Gambero viola nelle GSA 1, 5, 6 e 7.	< 12 m	0	0	0	EFF2/MED1_TR1
	≥ 12 m e < 18 m	1 044	0	0	EFF2/MED1_TR2
	≥ 18 m e < 24 m	10 574	0	0	EFF2/MED1_TR3
	≥ 24 m	8 488	0	0	EFF2/MED1_TR4

(\*) TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP.

## b) Corsica, Mar Ligure, Mar Tirreno e Sardegna (GSA 8, 9, 10 e 11)

Gruppo di stock	Lunghezza fuori tutto delle navi	Spagna	Francia	Italia	Codice del gruppo di sforzo di pesca
Triglia di fango nelle GSA 9, 10 e 11; nasello nelle GSA 9, 10 e 11; gambero rosa mediterraneo nelle GSA 9, 10 e 11; scampo nelle GSA 9 e 10.	< 12 m	0	191	2 824	EFF1/MED2_TR1
	≥ 12 m e < 18 m	0	764	42 487	EFF1/MED2_TR2
	≥ 18 m e < 24 m	0	191	28 572	EFF1/MED2_TR3
	≥ 24 m	0	191	3 813	EFF1/MED2_TR4

Gruppo di stock	Lunghezza fuori tutto delle navi	Spagna	Francia	Italia	Codice del gruppo di sforzo di pesca
Gambero rosso nelle GSA 9, 10 e 11.	< 12 m	0	0	467	EFF2/MED2_TR1
	≥ 12 m e < 18 m	0	0	3 447	EFF2/MED2_TR2
	≥ 18 m e < 24 m	0	0	2 776	EFF2/MED2_TR3
	≥ 24 m	0	0	371	EFF2/MED2_TR4

## ALLEGATO IV

## POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NEL MARE ADRIATICO

Le tabelle del presente allegato stabiliscono le possibilità di pesca per stock o per gruppo di sforzo delle navi e, se del caso, le condizioni ad esse funzionalmente collegate nonché il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare piccoli pelagici.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme fissate negli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a sottozone geografiche (GSA) della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	Acciuga
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Nasello
<i>Mullus barbatus</i>	MUT	Triglia di fango
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Scampo
<i>Parapenaeus longirostris</i>	DPS	Gambero rosa mediterraneo
<i>Sardina pilchardus</i>	PIL	Sardina
<i>Solea solea</i>	SOL	Sogliola

## 1. Stock di piccoli pelagici – GSA 17 e 18

## Livello massimo di catture espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:	Piccole specie pelagiche (acciuga e sardina) <i>Engraulis encrasicolus</i> e <i>Sardina pilchardus</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM (SP1/GF1718)
Unione	96 625 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	Livello massimo di catture	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

<sup>(1)</sup> Per quanto riguarda la Slovenia, i quantitativi sono basati sul livello delle catture nel 2014, fino a un quantitativo che non dovrebbe superare 300 tonnellate.

<sup>(2)</sup> Limitato a Croazia, Italia e Slovenia.

## Capacità massima della flotta dei pescherecci da traino e dei pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca attiva dei piccoli pelagici

Stato membro	Attrezzatura	Numero di navi	kW	GT
Croazia	PS	249	77 145,52	18 537,72
Italia	PTM-OTM-PS	685	134 556,7	25 852
Slovenia (*)	PS	4	433,7	38,5

(\*) La disposizione di cui al punto 15 della raccomandazione CGPM/42/2018/8 non si applica alle flotte nazionali composte da meno di dieci pescherecci a cianciolo e/o pescherecci da traino pelagici adibiti alla pesca attiva di stock di piccoli pelagici. In tal caso, la capacità della flotta attiva non può aumentare di oltre il 50 % in numero di navi e in termini di stazza lorda (GT) e/o tonnellata di stazza lorda (TSL) e kW.

## 2. Stock demersali – GSA 17 e 18

Sforzo di pesca massimo consentito (in giorni di pesca) per tipo di reti da traino che pescano stock demersali nelle GSA 17 e 18 (Mare Adriatico)

Tipo di attrezzo	Stock	Stato membro	Sforzo di pesca (giorni di pesca) Anno 2021	Codice del gruppo di sforzo di pesca
Reti da traino (OTB)	Nasello, gambero rosa mediterraneo, scampo, triglia di fango	Croazia, GSA 17-18	38 148	EFF/MED3_OTB
		Italia, GSA 17-18	98 898	EFF/MED3_OTB
		Slovenia, GSA 17	(*)	EFF/MED3_OTB
Sfogliare (TBB)	Sogliola	Italia, GSA 17	7 910	EFF/MED3_TBB

(\*) I pescherecci battenti bandiera della Slovenia che operano con attrezzi OTB nella GSA 17 non superano il limite di sforzo di 3 000 giorni di pesca all'anno.

Capacità massima della flotta dei pescherecci a strascico e dei pescherecci a sfogliare autorizzati alla pesca di stock demersali

Stato membro	Attrezzo	Numero di navi	kW	GT
Croazia	OTB	495	79 867,99	13 267,99
Italia	OTB-TBB	1 363	260 618,37	47 148
Slovenia (*)	OTB	11	1 813,00	168,67

(\*) Le disposizioni di cui al punto 9, lettera c), e al punto 28 della raccomandazione CGPM/43/2019/5 non si applicano alle flotte nazionali che operano con attrezzi OTB e che pescano per meno di 1 000 giorni durante il periodo di riferimento di cui al punto 9, lettera c). La capacità di pesca della flotta attiva che opera con attrezzi OTB non aumenta di oltre il 50 % rispetto al periodo di riferimento.

## ALLEGATO V

## POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NEL MAR IONIO, NEL MARE DI LEVANTE E NEL CANALE DI SICILIA

Le tabelle del presente allegato stabiliscono il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare stock demersali nel Mar Ionio, nel Mare di Levante e nel Canale di Sicilia.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a sottozone geografiche (GSA) della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	ARS	Gambero rosso
<i>Aristeus antennatus</i>	ARA	Gambero viola

## a) Numero massimo di pescherecci a strascico autorizzati a pescare nel Mar Ionio (GSA 19-20-21)

Stato membro	Gambero rosso nelle acque dell'Unione delle GSA 19, 20 e 21	Gambero viola nelle acque dell'Unione delle GSA 19, 20 e 21
Grecia	263	263
Italia	410	410
Malta	15	15

## b) Numero massimo di pescherecci a strascico autorizzati a pescare nel Mare di Levante (GSA 24-25-26-27)

Stato membro	Gambero rosso nelle acque dell'Unione delle GSA 24-25-26-27	Gambero viola nelle acque dell'Unione delle GSA 24-25-26-27
Italia	80	80
Cipro	6	6

## c) Numero massimo di pescherecci a strascico autorizzati a pescare nel Canale di Sicilia (GSA 12-13-14-15-16)

Stato membro	Gambero rosso nelle acque dell'Unione delle GSA 12-13-14-15-16	Gambero viola nelle acque dell'Unione delle GSA 12-13-14-15-16
Spagna	2	2
Cipro	1	1
Italia	320	320
Malta	15	15

## ALLEGATO VI

## POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NEL MARE DI ALBORÁN

Livello massimo di catture effettuate con palangari e lenze a mano espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:	Occhialone <i>Pagellus bogaraveo</i>	Zona:	Acque dell'Unione nel Mare di Alborán - GSA 1-3 SBR/GF1-3
Spagna	225	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	225	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) . 847/96	
TAC	Non pertinente/non concordato		

## ALLEGATO VII

## POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NEL MAR NERO

Le tabelle del presente allegato stabiliscono i TAC e i contingenti espressi in tonnellate di peso vivo per stock e, se del caso, le condizioni ad essi funzionalmente collegate.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme fissate negli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a sottozona geografiche (GSA) della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Spratto
<i>Scophthalmus maximus</i>	TUR	Rombo chiodato

Specie:		Zona:	
	Spratto <i>Sprattus sprattus</i>		Acque dell'Unione nel Mar Nero - GSA 29 (SPR/F3742C)
Bulgaria	8 032,50	Contingente analitico	
Romania	3 442,50	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	11 475	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente/non concordato		

Specie:		Zona:	
	Rombo chiodato <i>Scophthalmus maximus</i>		Acque dell'Unione nel Mar Nero - GSA 29 (TUR/F3742C)
Bulgaria	75	TAC analitico	
Romania	75	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	150 (*)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	857		

(\*) Dal 15 aprile al 15 giugno 2021 è vietata qualsiasi attività di pesca, inclusi il trasbordo, la conservazione a bordo, lo sbarco e la prima vendita.